DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 16 maggio 2024, n. 58

Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 1866/2022. Prescrizione di misure di eradicazione di 5 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Capurso - Area Delimitata Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati".
- La DDS n. 51 del 03/05/2024 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione per la gestione delle emergenze fitosanitarie alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario.

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del

29/03/2019;

- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla Xylella;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
- La DDS n° 31 del 13/05/2022 che aggiorna le procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di Xylella fastidiosa nella Regione Puglia";
- La D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" biennio 2023-2024, integrata dalla D.G.R. n. 570 del 26/04/2023;
- La DDS N. 8 del 21/02/2024 con oggetto "Individuazione di focolai di Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa in agro di Triggiano (BA) – Delimitazione dell'area delimitata ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201", integrata dalla DDS N.12 del 27/02/2024;
- La DDS n° 45 del 24/04/2024 "Reg. (UE) 2020/1201 Aggiornamento dell'area delimitata per Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa ST1 ai sensi del dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201".

PREMESSO CHE

- La Xylella fastidiosa (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- Il MIPAAF con Decreto del 24 gennaio 2022 che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia, ha indicato il CNR e il CREA quali laboratori riconosciuti per la caratterizzazione della sottospecie;
- La Regione Puglia, con DGR n° 591 del 03/05/2023, ha approvato e affidato all'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR sede di Bari (di seguito CNR), il "Programma di attività a supporto della gestione fitosanitaria della *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia e dei patogeni e parassiti delle piante", che prevede tra l'altro che il CNR effettui i saggi molecolari di conferma in nuovi focolai in zone indenni/cuscinetto e in nuove specie ospiti di *X. fastidiosa pauca ST53* e la caratterizzazione genetica dei ceppi isolati da nuove piante ospiti/nuovi focolai;
- L'Osservatorio fitosanitario, con determina n. 33 del 16/04/2024, ha aggiudicato il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di Xylella fastidiosa sul territorio della Regione Puglia", ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ai laboratori ufficiali designati e autorizzati ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 19/2021 ad operare nel territorio regionale e facenti parte della Rete nazionale dei laboratori, in particolare:
 - 。CIHEAM Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" Locorotondo

(BA)- di seguito CRSFA;

- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria Univ. Foggia di seguito UNIFG;
- Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti Univ. Bari- di seguito UNIBA-DISSPA.

CONSIDERATO CHE

- In Puglia sono presenti aree infette dalle tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente *X. f. fastidiosa X. f. pauca X. f. multiplex*;
- L'Osservatorio ha incaricato il CNR quale laboratorio accreditato EN ISO/IEC 17025 per l'esecuzione di analisi molecolari a *Xylella fastidiosa*, di eseguire per ogni pianta risultata infetta, la caratterizzazione della sottospecie.

PRESO ATTO CHE

- Il CNR ha comunicato i risultati delle analisi molecolari di conferma per *Xylella fastidiosa* eseguite su campioni vegetali prelevati da Ispettori/Assistenti Fitosanitari, con i seguenti rapporti di prova, pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it:
 - rapporto di prova n. 53/2024 del 19/04/2024 relativo a n° 7 (sette) piante infette di cui n. 2 (due) piante di mandorlo site in agro di Capurso (BA);rapporto di prova n. 54/2024 del 19/04/2024 relativo a n° 12 (dodici) piante infette di cui n. 1 (una) pianta di mandorlo sita in agro di Capurso (BA);
 - rapporto di prova n. 56/2024 del 24/04/2024 relativo a n° 19 (diciannove) piante infette di cui n. 1 (una) pianta di mandorlo sita in agro di Capurso (BA);
 - rapporto di prova n. 60/2024 del 30/04/2024 relativo a n° 12 (dodici) piante infette di cui n. 1 (una) pianta di mandorlo sita in agro di Capurso (BA);
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori/Assistenti Fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insistono le piante infette di che trattasi, rappresentati nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/C, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Le piante infette ricadono nell'area delimitata a *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa ST1*, istituita ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 con determina dirigenziale n° 8 del 21/02/2024 integrata dalla Determina n° 12 del 27/02/2024 ed aggiornata con Determina n° 45 del 24/04/2024.

DATO ATTO CHE

- Nell'area delimitata a Xylella fastidiosa sottospecie fastidiosa ST1, si applicano solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui all'art. 7 Reg. (UE) 1201/2020 in quanto, le misure di contenimento, si applicano solo nella zona infetta di almeno 5 km dell'area delimitata Salento di cui all'allegato III del Reg. (UE) 1201/2020);
- ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1201/2020, rubricato "Rimozione delle piante", le misure di eradicazione del patogeno comportano la rimozione immediata dalla zona infetta delle:
 - piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato,
 - piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo,
 - piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario,
 - piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata,
 - piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- ai sensi del successivo art. 9 "Distruzione delle piante", le piante e le parti di piante di cui all'art. 7,

paragr. 1, vanno distrutte secondo le modalità ivi stabilite, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, così come va rimosso o devitalizzato l'apparato radicale di tali piante, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.

CONSIDERATO CHE

Il numero elevato di zone infette e la presenza di una notevole parcellizzazione del territorio, con numerosi proprietari per singola particella, non rende tecnicamente possibile procedere con immediatezza all'estirpazione delle piante ricadenti nei 50 m.

PRESO ATTO

Dei seguenti provvedimenti giudiziari che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Osservatorio fitosanitario, in applicazione della normativa fitosanitaria europea, nazionale e regionale:

- sentenza n° 78/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 694 del 2021;
- sentenza n° 000514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 Bari sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023;
- sentenza n. 388/2022 del 16/03/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –
 Bari sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2017;
- ordinanza n. 191/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023;
- ordinanza n. 193/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023;
- ordinanza n. 125/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023;
- ordinanza n. 173/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023;
- ordinanza n. 192/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023;
- ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023;
- ordinanza n. 194/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023.

VISTE

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 78/2016, secondo cui le misure di contrasto sono di interesse dell'intera Unione europea, quindi compatibili con i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e adeguatezza e sono previste e legittimate dalla Commissione europea allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco.
- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05/09/2019, secondo cui l'Autorità
 competente della gestione dell'emergenza fitosanitaria deve procedere con immediatezza all'attuazione
 delle misure fitosanitarie prescritte.

RICHIAMATI

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana.
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano

essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali.

- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie.
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera
 giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
 stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice
 di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile
 o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di
 volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
- Il paragrafo 4.6 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" biennio 2023-2025" approvato con DGR n. 1866/2022 e integrato dalla DGR 570/2023, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza.
- Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza le misure di estirpazione per n° 5 piante di infette di cui ai rapporti di prova n. 53/2024, 54/2024, 56/2024, 60/2024, del CNR, elencati nell'allegato 1/C al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- Prescrivere successivamente l'estirpazione delle piante ricadenti nei 50 m, in quanto essendo il numero di zone infette elevato ed essendo presente una notevole parcellizzazione del territorio con numerosi proprietari, non è tecnicamente possibile procedere alla loro estirpazione con immediatezza;
- Dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7
 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità
 di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli
 beneficiari;
- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. LGS 196/03 E DEL REG. (UE) N. 679/2016 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs.

101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prescrivere ai proprietari/conduttori di cui all'allegato 1/C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'estirpazione di n° 5 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa ST1*, individuate nell'agro di Capurso (BA);

- 1. Di dare atto che le piante infette sono evidenziate nell'ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di prescrivere successivamente l'estirpazione delle piante ricadenti nei 50 m, in quanto essendo il numero di zone infette elevato ed essendo presente una notevole parcellizzazione del territorio con numerosi proprietari, non è tecnicamente possibile procedere alla loro estirpazione con immediatezza;
- 3. Di stabilire che nell'applicazione delle misure di eradicazione non si procede all'estirpazione di olivo, in quanto tale specie non è suscettibile a *Xylella fastidiosa* sottospecie *fastidiosa ST1*;
- 4. Di stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante è la seguente:
 - il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
 - Portale www.emergenzaxylella.it,
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'Osservatorio (c.zaza@regione.puglia.it m.cantatore@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it), se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all'allegato 1/B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it;
 - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Servizio fitosanitario la tempistica di esecuzione;
 - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
 - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;

- nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzosa delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
- le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/ agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF.
- 5. Di stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette con la seguente modalità:
 - effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati per le specie oggetto di estirpazione contro il *Philaenus* spumarius;
 - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 - distruggere *in loco* tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico.
- 6. Di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore/ Agente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- 7. Di stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
- 8. Di stabilire che, qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle suddette piante, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante;
- 9. Di stabilire che, in caso di estirpazione delle piante infette, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero di: mandorlo e ciliegio e per ogni ceppo/ettaro di vite estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuto che è in corso di istituzione. Il proprietario comunica alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato 1/B parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it);
- 10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di eradicazione di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201;
- 11. Di trasmettere il presente atto con unica PEC:
 - al Comunie di Capurso (BA), affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;

- all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
- al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n 12 (dodici) facciate e dall'Allegato 1 (composto da 1/A-1/B- 1/C) costituito da n° 7 (sette) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e all'Assessore all'Agricoltura.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. "Gestione dell'emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa fastidiosa" Claudio Zaza

E.Q."Programmazione e gestione fitosanitaria" Anna Percoco

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario Salvatore Infantino



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO


ALLEGATO 1




DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO 1/A

Costituito da n° 2 (due) ortofoto





ALLEGATO 1/B

ARIF VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO fra.palmisano@regione.puglia.it c.zaza@regione .puglia.it m.cantatore@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2024 – DDS N DELCOMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.
Con la presente il/la sottoscritto/a, nato/a a
tramite ARIF
a proprie cure e spese (abbattimento volontario)
In caso di abbattimento volontario , rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica: • Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del;
 Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico (necessario per definire gli accordi operativi di campo). la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza all'estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.; Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.
Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a: > nome e cognome
> nato/a ila
Codice fiscale
residente ina
> codice IBAN
(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)
Data In Fede,
(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

II/La sottoscritto/a		nato/a a	()
II	_C.F	, residente a	(_),
in		n,	consapevole che le
dichiarazioni mendac	i, in applicazione dell'art. 76	6 del D.P.R. 445/2000, sono pun	ite ai sensi del codice
penale e delle legg	i speciali in materia e ch	e comunque comportano la d	ecadenza dai benefici
eventualmente conse	guiti con il provvedimento em	anato sulla base della dichiarazion	ne non veritiera
	Di	CHIARA	
• Di non essere 702/2014;	una "impresa in difficoltà" a	ai sensi del punto 14 del paragraf	fo 1 dell'art. 2 del Reg
		di recupero pendente a seguito di illegittimi e incompatibili con il mo	
• Di essere		(1), dei seguenti terreni contra	addistinti in catasto
terreni:			
agro di	foglio	particelle	
➤ agro di	foglio	particelle	
agro di	foglio	particelle	
e che tutti i dati ripor	ati in domanda sono veritieri.		
Luogo	data	in fed	le

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

⁽¹⁾ Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...

ALLEGATO 1/C

AREA DELIMITATA XYLELLA FASTIDIOSA SUBSPECIE FASTIDIOSA - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2024	PROPRIETARIO	CAPUTI DOMENICO	PONTRELLI ANNA VERDONI GIOVANNI	CAPUTI RAFFAELLA	SETTANNI FEDELE SETTANNI	ANGELO SETTANNI SERENA
	PARTICELL A	105	999	1193	389	389
	FOGLIO	13	13	13	14	14
	LATITUDINE	41,05206062	41,05181284	41,0518002	41,05087026	41,05103916
	LONGITUDINE	16,93050362	16,93171732	16,9312714	16,93545967	16,9350788
	SPECIE	Mandorlo (<i>Prunus</i> dulcis)	Mandorlo (<i>Prunus</i> dulcis)	Mandorlo (<i>Prunus</i> dulcis)	Mandorlo (<i>Prunus</i> dulcis)	Mandorlo (<i>Prunus</i> dulcis)
	DATA RAPPORTO PROVA	19/04/2024	30/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	24/04/2024
	RAPPORTO PROVA	54/2024 CNR	60/2024 CNR	53/2024 CNR	53/2024 CNR	56/2024 CNR
	ID	1662907	1663853	1663690	1662223	1662073
	AGRO	CAPURSO	CAPURSO	CAPURSO	CAPURSO	CAPURSO
	VNOZ	Zona Infetta	Zona Infetta	Zona Infetta	Zona Infetta	Zona Infetta